*Ministero del Lavoro*
*e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni**
**Industriali e dei Rapporti di Lavoro**
**Divisione VII**

## VERBALE DI ACCORDO

In data 25 settembre 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Debora Postiglione, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale della OPTIMATICA S.p.a., per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24, L. n. 223/1991.

Sono presenti:

- per la OPTIMATICA S.p.a., Alessandro Tuliani assistito dall'Avv. Giorgio Antonini;
- per la FISASCAT CISL Nazionale, Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS UIL Nazionale, Ivana Veronese;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

## PREMESSO CHE

- la OPTIMATICA S.p.a., con sede legale in Roma, svolge attività di servizio di installazione e manutenzione software ed archiviazione ottica dati e gestione documentale con un organico complessivo pari a n. 86 unità lavorative a cui applica il CCNL Terziario;
- con lettera datata 27.07.2012 (prot. 0018101 del 14.08.2012) la Società ha avviato una procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, dichiarando un esubero pari a n. 78 unità lavorative occupate presso le sedi di Roma, Fiumicino, Ciampino ed altre sedi dislocate fuori dal Lazio;
- i motivi che determinano la situazione di eccedenza ed i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative all'avvio della procedura di riduzione del personale, sono illustrati dall'Azienda nella suddetta comunicazione di avvio della procedura;
- la fase sindacale si è conclusa in assenza di accordo tra le Parti. Pertanto, con comunicazione datata 05.09.2012 (prot. n. 0019722 del 14.06.2012), la Società ha presentato istanza d'incontro presso il Ministero del Lavoro per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità;
- con successiva nota del 21.09.2012 e vista la richiesta delle OO.SS., la Società ha integrato la suddetta comunicazione con una richiesta di CIG in deroga nei confronti delle 78 unità;
- il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 0020330 del 21.09.12, ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

## VISTA

la **Legge del 12 novembre 2011, n.183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

## CONSIDERATO

il **D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n.2**, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il **co. 8, dell'art.19**, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del redito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

**CONSIDERATO**

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

**TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO**

**le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.**

**CIG IN DEROGA**

- Le parti concordano che l'Azienda presenterà al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al **trattamento di CIG in deroga**, a decorrere dal 25 settembre 2012 fino al 31 dicembre 2012, con riguardo ad un numero massimo di **78 lavoratori**, così ripartiti nelle Regioni interessate:

1. **REGIONE PIEMONTE (n. 1 lavoratore** occupato presso la sede di Torino)
2. **REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (n. 1 lavoratore** occupato presso la sede di Trieste)
3. **REGIONE VENETO (n. 4 lavoratori** di cui n. 2 occupati presso la sede di Padova, n. 1 presso la sede Venezia e n. 1 presso la sede di Verona)
4. **PROVINCIA BOLZANO (n. 1 lavoratore)**
5. **REGIONE LOMBARDIA (n. 5 lavoratori** di cui n. 1 occupato presso la sede di Varese, n. 3 occupati presso la sede di Milano e n. 1 occupato presso la sede di Bergamo)
6. **REGIONE LAZIO (n. 44 lavoratori** occupati presso la sede di Roma)
7. **REGIONE SARDEGNA (n. 3 lavoratori** di cui n. 1 Olbia Tempio occupato presso la sede di , n. 1 occupato presso la sede di Cagliari e n. 1 occupato presso la sede di Sassari)
8. **REGIONE MARCHE (n. 1 lavoratore** occupato presso la sede di Ancona)
9. **REGIONE SICILIA (n. 3 lavoratori** di cui n. 1 occupato presso la sede di Palermo e n. 2 occupati presso la sede di Catania)
10. **REGIONE EMILIA ROMAGNA (n. 4 lavoratori** di cui n. 1 occupato presso la sede di Bologna, n. 2 occupati presso la sede di Forlì e n. 1 occupato presso la sede di Parma)
11. **REGIONE CALABRIA (n. 2 lavoratori** di cui n. 1 occupato presso la sede di Reggio Calabria e n. 1 occupato presso la sede di Lamezia Terme)
12. **REGIONE TOSCANA (n. 1 lavoratore** occupato presso la sede di Firenze)
13. **REGIONE CAMPANIA (n. 2 lavoratori** di cui n. 1 occupato presso la sede di Salerno e n. 1 occupato presso la sede di Napoli)
14. **REGIONE PUGLIA (n. 4 lavoratori** di cui n. 2 occupati presso la sede di Brindisi e n. 1 occupato presso la sede di Foggia e n. 1 occupato presso la sede di Taranto)
15. **REGIONE LIGURIA (n. 1 lavoratore** occupato presso la sede di Genova)
16. **REGIONE ABRUZZO (n. 1 lavoratore** occupato presso la sede di Pescara)

- I lavoratori da collocare in Cassa sono le 76 unità addette all'archiviazione ottica dati e gestione documentale, occupate presso la ENAV Spa e TECHNO SKY Spa, e n. 2 lavoratori (su un totale di 4) che operano nell'ufficio amministrativo di Roma. I suddetti lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, vista la cessazione del servizio che svolgevano. Restano esclusi dalla Cassa n. 6 lavoratori addetti al servizio di HELP-PHON ed i restanti 2 lavoratori occupati nell'ufficio amministrativo individuati attraverso la salvaguardia delle condizioni di inabilità/invalidità certificata e la infungibilità delle mansioni svolte.
- La Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.19, co.10, del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in L. n.2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte nelle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito. Si precisa che, dai dati di monitoraggio forniti dall'INPS, risulta che le

Regioni Piemonte, Lombardia, Sardegna e Calabria hanno completato l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga (nota prot. n. 40/0018799 del 28.05.2012 della D.G. per le politiche attive e passive del lavoro).

- Italia Lavoro, si incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui i lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici alla istanza di concessione, da produrre al più presto, e comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della DG delle Politiche Attive e Passive del lavoro e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

**MOBILITA'**

Le Parti convengono, altresì, che nel corso del periodo di fruizione della CIG, l'Azienda procederà al licenziamento collettivo di un numero massimo di **78 lavoratori**, nell'ambito dei profili professionali dichiarati in esubero dall'Azienda medesima, esclusivamente sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperiti e conclusi con esito positivo la fase amministrativa, ai sensi della legge n. 223/1991 e l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/00.**

**Letto, confermato e sottoscritto.**

SOCIETA'

OO.SS.

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI